

Coordinamento delle Associazioni NO Multiutility

NO MULTIUTILITY TOSCANA

QUOTATA IN BORSA



Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno

**scadenza affidamento gestione servizio idrico a
Publiacqua**

SOMMARIO

scadenza affidamento . subentro nuovo gestore

pag.

Subentro nuovo gestore	1
1 Il costo per il subentrante	3
2 Il calcolo del Valore Residuo	6
a La questione FoNI	7
b finanziare il valore residuo	11
3 excursus storico e compagine sociale	13
4 Le immobilizzazioni - Valore Residuo	16
5 Quale futuro per Publiacqua	17
6 4. Le responsabilità	20
a ARERA	21
b Autorità idrica Toscana	21
c I Comuni soci	22
7 Il subentro economico del nuovo gestore	22
8 Conclusioni	23

subentro nuovo gestore

Al termine dell'affidamento, il gestore uscente deve restituire i beni che costituiscono dotazione per la gestione del servizio ricevendo in contropartita, dal subentrante, il valore residuo degli investimenti realizzati al netto dei contributi in conto impianti ricevuti e degli ammortamenti annuali, ossia del costo addebitato in tariffa agli utenti.

Il Valore Residuo, il costo che deve sostenere il subentrante, non viene definito in contraddittorio tra le parti e può non corrispondere al valore di bilancio del gestore uscente. La legge, stabilisce che venga determinato dall'Ente di Governo dell'Ambito sulla base dei criteri adottati per la formazione della tariffa negli anni di gestione del servizio e quelli indicati dal Metodo Tariffario predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il secondo comma, lett. m, dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006 impone per il gestore uscente

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;"

Gli artt. 143 e 158 citati nell'articolo 153, sono stati abrogati ed è ARERA che definisce le modalità di calcolo nel Metodo Tariffario, il MTI-3, vigente sino al 31.12.2023, con l'art. 33 e l'Ente di Governo dell'ambito lo quantifica.

La legge prevede, come riaffermato dal D.lgs. 201/2022 - *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*. -, che il servizio possa essere concesso in affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale a società di diritto privato aventi le seguenti caratteristiche.

A. soggetto terzo, ossia privato, mediante procedura a evidenza pubblica

Attualmente le gestioni completamente private nella gestione del servizio idrico integrato erogano il servizio allo 0,20% della popolazione italiana, è praticamente inesistente. Nel caso un privato dovesse aggiudicarsi il servizio otterrebbe un grosso vantaggio acquisendo un'azienda altamente profittevole, non a prezzi di mercato, cioè in base a valutazioni economiche, bensì corrispondendo al gestore precedente solo il Valore Residuo ma rischierebbe di non godere della protezione politica.

B. società a capitale misto, pubblico privato mediante procedura a evidenza pubblica a doppio oggetto, finanziario e tecnologico, per la quota di partecipazione privata.

Attualmente le società miste a maggioranza privata erogano il servizio al 1,01% della popolazione italiana, anche in questo caso è praticamente inesistenti.

Con la società mista, al termine dell'affidamento, non può essere sostituito il socio privato con una procedura ad evidenza pubblica perchè il contratto sociale, regolato dal Codice civile, non termina con l'affidamento, anche se è prevista una scadenza della società in pari data, ed il socio pubblico non può sostituire il socio non avendo titolo per cedere azioni di terzi senza la loro disponibilità ma, se ci fosse, sarebbe il terzo a cedere le proprie azioni alle sue condizioni.

La società non potrebbe nemmeno proseguire l'attività non essendo possibile legittimare il socio esistente senza procedura ad evidenza pubblica. si rende, pertanto, necessaria la costituzione di una nuova società con gara a doppio oggetto per il socio privato, che, paradossalmente, potrebbe essere lo stesso della società esistente, oppure una gara per l'affidamento dell'intero servizio ad una società terza, come previsto dalla precedente lettera A, alla quale potrebbe partecipare anche la società esistente.

L'unica soluzione sembra essere quella di sciogliere la società esistente ponendola in liquidazione, ossia in una fase che consenta il realizzo delle attività, di cui il **Valore Residuo** è una parte, per estinguere le passività.

L'art. 17 del Testo Unico delle Società Pubbliche affermando che la durata della società non può eccedere la durata della concessione conferma che l'unica soluzione possibile è lo scioglimento della società.

Al termine della fase di liquidazione l'eventuale saldo attivo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle azioni possedute o, se negativo, deve essere ripianato dai soci che, in alternativa, possono ricorrere ad una procedura concorsuale, ossia fallimento o concordato.

Una ipotesi, quella di un Valore Residuo inferiore al valore delle immobilizzazioni iscritte a bilancio, che non è mai stata presa in considerazione a dimostrazione che i politici non hanno alcuna capacità progettuale di prospettiva, senza la quale non esiste la politica.

C. società a capitale interamente pubblica con una gestione in house providing.

Sino all'entrata in vigore del D.lgs. 201/2022, noto come decreto concorrenza, la gestione del servizio poteva essere affidata anche ad una Azienda Speciale, anche consortile, ossia ad un Ente pubblico strumentale degli Enti Locali cui compete l'organizzazione del servizio.

Non è corretto definire "affidamento in concessione" questo tipo di gestore in quanto, come sentenziato dalla Corte di Giustizia, poi ripreso dalla normativa comunitaria e nazionale, si tratta di una gestione diretta degli Enti Locali, in forma associata e in presenza di specifici requisiti, e non di una concessione. È un affidamento non regolato da un contratto, che l'art. 1321 del Codice civile, definisce

un accordo tra due o più parti, mentre, essendo una gestione diretta, la parte è una sola, l'Ente o gli Enti Locali che incaricano della gestione una società, ossia un'associazione degli stessi Enti Locali. Nemmeno dovrebbe essere fissata una scadenza, mancando il contratto, saranno gli Enti Locali che decideranno se cessare o continuare la gestione diretta..

La normativa non la considera più una deroga all'affidamento mediante gara, a società private e miste, e le limitazioni poste dal Governo Draghi, con il citato D.Lgs. 201/2022, sono una violazione del principio di autonomia degli Enti Locali. Purtroppo alla maggioranza dei Sindaci, nel nostro Paese, va bene così, meno impegni hanno, più tempo possono dedicare alla rappresentanza di sé stessi, ed i loro cittadini ne subiscono le conseguenze.

La scelta del tipo di gestore, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 deve essere accompagnata da una relazione nella quale "sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni"

La norma citata attribuisce alla scelta della forma del gestore, "la modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale" ma non è corretto e crea confusione. La modalità di gestione è l'organizzazione operativa dell'impresa, che prescinde dal tipo di gestore, ed è regolata da un contratto che è comune ad ognuno dei tipi di gestore, con eccezione della gestione in house providing in quanto, come visto, è una gestione diretta.

È evidente che l'indirizzo politico, realizzato attraverso le leggi, è quello di limitare la funzione pubblica, in contrasto con la stessa Costituzione, esternalizzando, anche con la privatizzazione, formale o sostanziale, le gestioni. Quando è affidata a società pubbliche o a maggioranza pubblica, essendo una società di diritto privato, lo scopo è quello definito dall'articolo 2247 del Codice civile, ossia la produzione dell'utile e la sua divisione tra i soci, uno scopo che è in netto contrasto con le finalità sociali di un servizio pubblico che vengono sacrificate per massimizzare il profitto..

In quasi tutti i documenti, compresi le leggi, gli atti e le delibere, vengono richiamati i principi che dovrebbero essere garantiti con i servizi pubblici, ma, dopo averli enunciati, vengono completamente ignorati.

Il costo per il subentrante

È sempre il decreto ambiente - D.Lgs. 152/2006 - ad indicare i criteri che dovranno essere adottati per la quantificazione del valore e l'Autorità, ARERA, nel Metodo tariffario ha fissare le modalità operative. L'Ente di Governo - ATO, EGATO o Autorità

locale - applicando le modalità previste dal Metodo Tariffario, provvede alla sua quantificazione che esplicita nello schema tariffario del Piano d'Ambito approvato dai Comuni e aggiornato in occasione di ogni aggiornamento del piano tariffario.

Si tratta di una restituzione di beni ai legittimi proprietari, gli Enti Locali, che li concederanno, in uso gratuito, al nuovo gestore, il quale dovrà corrispondere il **Valore Residuo** al gestore uscente.

Tutti i beni che costituiscono dotazione del servizio idrico sono incedibili ed indisponibili, anche quelli realizzati ex novo dal gestore, e sono di proprietà dell'Ente Locale sul cui territorio insistono o della società patrimoniale costituita dagli Enti Locali, le cui quote, come gli stessi beni, sono incedibili, costituendo parte del demanio locale. Nella contabilità del gestore vengono iscritti come immobilizzazioni immateriali, pur trattandosi di immobilizzazioni materiali, in quanto, appunto, devolvibili agli Enti Locali al termine della concessione di affidamento del servizio.

Il criterio di valorizzazione dei beni restituiti al termine della concessione è quello patrimoniale che esclude ogni aspetto economico come quello che valuta la capacità dell'impresa di realizzare profitti e flussi di cassa, restando, quindi, esclusa ogni possibilità di riconoscimento dell'avviamento..

La valutazione del **Valore Residuo** è essenziale, approssimandosi la scadenza dell'affidamento, per individuare il tipo di soggetto cui affidare la gestione, anche in funzione del fabbisogno finanziario. Il Valore Residuo, per il gestore subentrante, è il costo che deve sostenere e che sarà recuperato, con addebiti in tariffa, nel corso della durata della concessione o alla scadenza della stessa. Il prezzo, cioè l'impegno

finanziaria del gestore subentrante, però, dovrà essere pagato all'atto del subentro e sarà effettuato, come avviene normalmente, in parte o per il totale, mediante un finanziamento che è sempre un debito, sia che venga finanziato con mezzi propri della società subentrante sia con il ricorso agli strumenti finanziari di vario tipo che il mercato, quello finanziario, offre.

VR - Valore Residuo			
Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno			
anno scadenza affidamento: 2024			
24 - IP _{c,t} - valore lordo delle immobilizzazioni			1.670.471.234
25 - FA _{IP,c,t} - ammortamento			-1.204.773.377
Investimenti netto ammortamenti			465.697.857
26 - CFP _{c,t} - valore dei contributi a fondo perduto incassati			-591.717.197
27 - FA _{CFP,c,t} - ammortamento dei contributi a fondo perduto			353.658.790
contributi conto impianti residuo			-238.058.407
28 - LIC ^a - valore immobilizzazioni in corso			73.697.632
Valore Residuo			301.337.082
39 - - conguaglio			44.632.125
totale calcolato da Ente di Governo			345.969.207
dati del piano tariffario 2020-2023 - aggiornamento 2022-2023			
Valore Residuo - bilancio gestore			
ultimo bilancio: 2022			
oggetto	investimenti	contributi	valore residuo
Publiacqua S.p.A	477.727.377	-57.012.826	420.714.551

Anche la quotazione in "borsa" della società crea un debito nei confronti di investitori istituzionali o privati che acquistano le azioni della società, perchè il capitale sociale, ossia l'apporto dei soci, è un debito nei loro confronti, e le azioni acquistate rappresentano la proprietà di parte della società proporzionale al numero delle azioni possedute.

Le variazioni del valore delle azioni, successive alla quotazione, quelle che determinano la "capitalizzazione di borsa", non producono alcun effetto positivo o negativo per la società, sono utili ai detentori per speculare con il loro scambio. Certamente lo scambio di azioni con fini speculativi non rientra nelle funzioni degli Enti Locali, rientrano, anzi, come previsto dall'art. 20 del Testo Unico delle Società Pubbliche, nelle partecipazioni che gli Enti Locali dovrebbero dismettere previa una ricognizione che accerti l'esistenza della loro finalità istituzionale.

Essendo le azioni rappresentative di un capitale di rischio, ossia soggetto al rischio di impresa, anche al default della stessa e alla perdita del capitale investito, richiedono una remunerazione più elevata e, quindi, un costo maggiore per l'utente, rispetto ad un finanziamento ordinario.

Il significato e la distinzione di costo, prezzo, finanziamento e rimborso del finanziamento sono importanti per comprendere la struttura e le finalità dell'operazione, quella reale e non quella raccontata.

Pensare che i consistenti investimenti necessari per il servizi o idrico, o altri servizi, siano possibili solo grazie ad un mecenate che mette a disposizione ingenti risorse finanziarie, è come credere a Babbo Natale. Il costo viene sempre pagato con un finanziamento ed il finanziamento viene rimborsato mediante le quote addebitate annualmente in tariffa agli utenti, quindi gli investimenti vengono pagati solo dagli utenti, salvo il fatto che i finanziatori, magari a loro insaputa, siano gli stessi utenti, in tal caso non solo non vengono remunerati, può anche accadere che nn vengano rimborsati.

È il caso del servizio idrico, che con i meccanismi previsti dal Metodo Tariffario, non rende necessario il ricorso al finanziamento poichè vi provvedono gli utenti, a loro insaputa con la componente FoNI, meglio illustrata in seguito.

L'articolo citato stabilisce, inoltre, che i beni debbano essere restituiti **"in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione"**. In funzione di questo obbligo il Metodo Tariffario **prevede un corrispettivo per l'uso delle dotazioni del servizio a ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII**. Dalla documentazione di cui si dispone non sempre è indicato tale corrispettivo, che può essere corrisposto in unica soluzione al termine dell'affidamento come **valore di ripristino** e che non ha effetti sul Valore Residuo perchè è un onere del gestore uscente di cui beneficiano i Comuni o loro Enti o società..

Il calcolo del Valore Residuo

Per meglio comprendere come viene determinato il Valore Residuo che, quasi mai, corrisponde al valore di bilancio delle immobilizzazioni, quelli che comunemente vengono chiamati investimenti, è necessaria una breve spiegazione del principio fissato dal Metodo Tariffario predisposto da ARERA, attualmente con l'art. 29 del MTI-3, premettendo che si tratta di un metodo cervellotico senza alcun riscontro nella gestione normale di qualsiasi attività, in particolare di quelle regolate dal mercato e dalla concorrenza per le quali non sono ammessi meccanismi che producono maggiore costo del bene o del servizio prodotto rischiando, in caso contrario, di venire esclusi da mercato proprio dalla concorrenza. In questa situazione, l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici locali, pur investita della funzione di tutela degli utenti, si sbizzarrisce al fine di affrancare dal rischio di impresa i gestori e, contemporaneamente, garantire profitti elevati impossibili per le attività che non operano in regime di monopolio.

Il Valore Residuo, secondo la normale prassi, è il costo dell'investimento al netto della parte di costo recuperata in tariffa con l'ammortamento.

L'ammortamento è di due tipi, quello finanziario, ossia la quota di rimborso di un debito in un anno o sua frazione, che qui non viene affrontato in quanto estraneo alla questione, e quello economico, ossia il recupero del costo di un bene durevole con la sua possibilità di utilizzo in più anni.

Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

I secondi, che qui interessano, sono gli investimenti per i quali il Metodo Tariffario prevede una vita utile, ossia il numero di anni di possibile utilizzo [vedasi tabella estratta dal Metodo Tariffario] ed in tariffa verrà incluso, in ogni anno, il costo dell'investimento diviso per il numero di anni di vita utile. Se, ad esempio, un investimento costa 50 milioni di euro e la sua vita utile di 40 anni, l'addebito in tariffa sarà di 1,25 milioni di euro ed è il costo dell'investimento, quello che l'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 fa rientrare nel "Full Cost Recovery".

Il Valore Residuo sarà il costo dell'investimento diminuito dell'ammortamento per il numero di anni in cui è stato utilizzato dal gestore uscente. Già in questa prima e semplice fase, il Metodo Tariffario introduce una condizione anomala, quella di deflazionare il costo, ossia rivalutarlo, con applicazione di coefficienti fissati dallo stesso metodo pur in presenza di una remunerazione del capitale investito - abrogato dal referendum 2011 - applicata sull'entità dei finanziamenti di tutte le attività, siano esse durevoli o correnti.

Dal Valore Residuo determinato come sopra devono essere detratti eventuali contributi a fondo perduto che ne hanno ridotto il costo iniziale in due modi, o con la riduzione dell'intero valore iniziale e le quote annuali di ammortamento calcolata sull'investimento netto o con la suddivisione del contributo per lo stesso numero di anni previsti per l'investimento cui si riferisce e portati in diminuzione dell'ammortamento calcolato sull'investimento lordo..

Contabilmente questo avviene con l'accantonamento, nel passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio, in una posta passiva denominata "risconti passivi pluriennali" mentre la quota annuale va a diminuire l'ammortamento dell'investimento. Con questa modalità il contributo residuo, al momento della cessazione dell'affidamento, sarà trasferito al gestore subentrante che lo porterà in diminuzione degli ammortamenti annuali successivi.

La seconda modalità è quella raccomandata dall'O.I.C - Organismo Italiano di Contabilità - con il principio n. 16 e riferito ai contributi "pubblici" e che ha un'importanza centrale per la questione affrontata.

In tariffa il costo annuale dell'investimento è l'ammortamento, ossia la sua divisione per gli anni di vita utile, ridotto dal contributo a fondo perduto diviso, anch'esso, per gli anni di vita utile dell'investimento.

Questa è anche la modalità di calcolo utilizzata dall'Ente di Governo dell'Ambito per la predisposizione della tariffa e del Valore Residuo.

La questione FoNI

Il Metodo Tariffario ha introdotto, una componente tariffaria, chiamata FoNi e distinta in due tipologie, quelle che seguono, che aumenta il costo per gli utenti anche se non è un costo ma aumenta semplicemente i ricavi e i profitti del gestore. La sua modalità di contabilizzazione produce effetti rilevanti sulla determinazione del Valore Residuo se non è coerente con l'impostazione adottata dall'Ente di Governo dell'Ambito.

Che cos'è il FoNI? lo spiega in modo semplice e comprensibile ARERA.

FNI_{FoNI} - Fondo Nuovi Investimenti - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: "la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti"

Se è un'anticipazione per finanziare gli investimenti, non è un costo per l'utente e nemmeno un ricavo per il gestore, è un credito per il primo ed un debito per il secondo, oltretutto un finanziamento dovrebbe essere oggetto di un contratto tra due o più parti ma, in questo caso, il finanziatore e creditore, che non sa nemmeno di aver finanziato gli investimenti previsti dal piano degli investimenti del Piano d'Ambito. Quando un

contratto ha un solo contraente legittimato da terzi, l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici, ARERA, dall'Ente di Governo dell'Ambito e dai Comuni, che cosa è? A chi di competenza la risposta.

ARERA, a specifico quesito posto da **Altreconomia**, il 13.05.2021 ha precisato che il

"FNI_{FoNI}, come evidenziato, è una componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, e **dunque dal punto di vista regolatorio è una sorta di debito**, che dovrà essere onorato tramite la realizzazione di tali investimenti. L'assimilazione a un contributo pubblico in conto impianti non cambia tale finalità, ma vuole ribadire che i beni realizzati con l'utilizzo dell'FNI sono trattati dal punto di vista tariffario (ammortamento, oneri finanziari e fiscali) nello stesso modo di quelli realizzati con contributi pubblici, ovvero detraendo il valore del FNI dal valore dell'investimento totale, in modo da assicurare che l'utente non paghi 2 volte la quota corrispondente al fondo FNI"

Una precisazione che legittima le perplessità manifestate.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 08.04.2018, ha espresso un parere, richiesto da ARERA, relativo al trattamento **contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI**, con la quale si segnala di vincolare tale parte di ricavo sino alla realizzazione degli investimenti cui è destinato, parere che Publiacqua ha fatto proprio come affermato nella Nota Integrativa al bilancio di ciascun anno.

Si tratta, però, di un parere conseguente alla natura dell'entrata per il gestore, se ARERA, nella richiesta, l'ha definito "un ricavo", il parere dell'O.I.C. è corretto ma, se il FoNI, è "la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti", il parere non è coerente e nemmeno dovrebbe rientrare nel principio contabile n. 16 dell'O.I.C, ossia quello che prevede l'accantonamento nei risconti pluriennali e portato in diminuzione degli ammortamenti annuali, dovrebbe essere, iscritto nelle passività dello Stato Patrimoniale tra i debiti verso finanziatori anche se sono gli utenti.

AMM_{FoNI} - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: "la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto"

I contributi a fondo perduto, però, dovrebbero essere ammortizzati, con la riduzione dell'ammortamento calcolato sul valore lordo dell'investimento da chi ha ricevuto il contributo che non è l'utente. Perché diventano un costo per l'utente? Gli ammortamenti addebitati agli utenti possono essere solo quelli dei costi con una vita utile in più anni. La legittimità di addebiti per ammortamenti di ricavi o di qualcosa che si riscuote facendoli diventare costi per gli utenti, è paradossale proprio per la sua natura.

Se il gestore riduce l'ammortamento sull'investimento lordo per effetto dei contributi a fondo perduto ricevuti ma riscuote dall'utente la riduzione, il contributo diventa, un contributo a fondo perduto in conto esercizio che non ha alcuna ragione di essere erogato e, specialmente, dall'utente.

Sempre ARERA, a specifico quesito di **Altreconomia**, il 13.05.2021 ha precisato che

"La componente AMM_{FoNI} è prevista in tariffa quale componente del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI), qualora il regolatore locale (Ente di governo dell'ambito) ritenga opportuno vincolare il gestore ad una spesa maggiore in investimenti rispetto a quanto sarebbe sostenibile con le restanti componenti tariffe. E può ritenere opportuno farlo per mantenere in esercizio le infrastrutture originariamente realizzate sulla base dei contributi pubblici a fondo perduto, dato che sono tipicamente erogati a tantum. In ogni caso, quando impiegato, genera sempre e solo altri contributi pubblici."

La concessione prevede che il gestore realizzi gli investimenti previsti dal Piano degli investimenti predisposto dall'Ente di Governo dell'Ambito e approvato dai Comuni, non serve vincolare il gestore gratificandolo affinché li realizzi. C'è già un contratto, la concessione, che lo vincola e se non li rispetta diventa inadempiente.

In merito alla sostenibilità finanziario il gestore deve fare solo quello che gli compete in quanto imprenditore ossia trovare le risorse finanziarie necessarie per la sostenibilità degli investimenti addebitando all'utente solo gli ammortamenti tecnici, ossia la suddivisione dell'investimento per la durata della vita utile al netto dei contributi a fondo perduto pubblici ricevuti. È quello che fa un imprenditore quando opera in regime di mercato e concorrenza e non in regime di monopolio naturale.

I contributi, inoltre, non sono pubblici, essendo inclusi in tariffa come costo per gli utenti, sono contributi degli utenti, ma non è un errore di chi ha risposto al quesito che ha voluto, in questo modo, assimilarli a quelli pubblici ai quali si applica il principio contabile O.I.C n. 16 e rimborsati agli utenti attraverso la riduzione dell'ammortamento annuale. Se questo non avviene nella contabilità e nella formazione del bilancio del gestore, il Valore Residuo quantificato dall'Ente di Governo dell'Ambito sarà, inevitabilmente, inferiore al valore di bilancio e, alla cessazione dell'affidamento, ricevendo dal gestore subentrante un importo inferiore produrrà una sopravvenienza passiva, cioè una perdita, che potrebbe anche impedire un riparto tra i soci al termine della fase di liquidazione della società.

Una nota è necessaria poiché la questione FoNI non ha effetto solo sulla determinazione del Valore Residuo ma ne ha uno altrettanto importante anche sulle bollette degli utenti in misura consistente oltre che di dubbia legittimità rispetto al

principio del Full Cost Recovery che la successiva tabella evidenzia in modo molto chiaro.

Il costo per l'utente dovrebbe essere solo quello definito, nella tabella, "ammortamento tecnico" mentre **la parte di "finanziamento investimenti degli utenti" non dovrebbe nemmeno esistere** o, perlomeno, farla rientrare in un meccanismo contabile che ne garantisca il rimborso.

	piano ante	2020	2021	2022	2023	2024	totale
IP - Investimenti lordi programmati	385.318.536	96.170.365	97.759.785	88.486.115	121.956.368	106.275.592	895.966.761
ctr - Contributi	-25.486.055	-8.182.145	-5.866.210	-9.426.915	-32.103.747	-28.602.284	-109.667.356
IP - investimenti netti programmati	359.832.481	87.988.220	91.893.575	79.059.200	89.852.621	77.673.308	786.299.405
AMM ^a _{Capex} - ammortamenti	229.391.191	11.753.305	11.136.446	7.927.076	7.179.610	9.323.990	276.711.618
ERC ^a _{capex} - ammortamenti	0	47.982.853	47.522.797	78.002.897	77.385.603	59.785.825	310.679.975
ammortamenti tecnici	229.391.191	59.736.158	58.659.243	85.929.973	84.565.213	69.109.815	587.391.593
AMM ^a _{FoNI} - ammortamento contributi	86.025.209	25.413.340	25.879.953	36.685.244	53.765.603	53.811.222	281.580.571
FNI ^a _{FoNI} - anticipazione nuovi investimenti	21.232.345	4.968.260	6.821.735	0	0	0	33.022.340
ammortamenti tecnici	107.257.554	30.381.600	32.701.688	36.685.244	53.765.603	53.811.222	314.602.911
entrate da tariffa - utenti	336.648.745	90.117.758	91.360.931	122.615.217	138.330.816	122.921.037	901.994.504
maggior entrata [+] fabbisogno [-]	-23.183.736	2.129.538	-532.644	43.556.017	48.478.195	45.247.729	115.695.099

Ma, se come sembra, questo rimborso non è avvenuto, e non avverrà mai se non accantonato in una specifica voce del passivo e utilizzato per ridurre l'ammortamento tecnico, specialmente dopo il subentro del nuovo gestore, chi lo spiegherà agli utenti?

Gli utenti hanno versato o verseranno, dal 2016 al 2024, senza alcuna ragione non costituendo un costo ma, senza esserne consapevoli, un finanziamento, 314 milioni di euro a fronte di investimenti al netto di contributi pubblici per 786 milioni, pari al 40% degli stessi che, per pura casualità, è pari alla quota di partecipazione in Publiacqua del socio privato, Acque Blu Fiorentine, ossia ACEA, e **superiore al Patrimonio Netto, cioè al Capitale proprio dei soci, di Publiacqua, ammontante a 299 milioni di euro.**

Acque Blu Fiorentine ha versato 60 milioni di euro per la sua quota di partecipazione in Publiacqua, ha ricevuto 82 milioni di euro di dividendi ed è creditrice per 59 milioni di euro oltre al capitale versato per aver finanziato gli investimenti, secondo quello che raccontano.

Quanti dovrebbero essere i dividendi per gli utenti che hanno finanziato gli investimenti?

Se la remunerazione del capitale investito, oggi chiamata oneri finanziari del gestore per ovviare all'abrogazione referendaria, spetta ai soci pubblici e privati per il capitale apportato, meno della metà di quanto versato dagli utenti, la stessa remunerazione, rapportata a quanto versato, dovrebbe spettare anche agli utenti.

La responsabilità non è del gestore ma di chi ha consentito che questo accadesse e che, poi, ci racconta la favola dell'aumento delle tariffe e della quotazione in borsa per sostenere gli investimenti.

finanziare il Valore Residuo

Al **Valore Residuo** individuato dovranno essere aggiunte le attività e detratte le passività connesse all'esercizio dell'attività come previsto dal secondo comma dell'art. 153 del D.Lgs., 152/2006:

"Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"

Il subentro nelle attività e passività, diverse dalle immobilizzazioni, non è un costo ma una modalità di pagamento del Valore Residuo e nella valutazione dell'impegno finanziario, ossia delle risorse necessarie, la determinazione delle attività e passività assume notevole importanza poichè le stesse potrebbero essere una prima, e magari principale, forma di finanziamento.

La prima forma di finanziamento in una società è il **capitale sociale**, cioè l'apporto di beni o denaro da parte dei soci in sede di costituzione o per aumenti successivi, che aumenta, negli anni successivi, per gli utili realizzati e non distribuiti, o si riduce per le eventuali perdite, andando con il capitale a costituire il **Patrimonio Netto** o **Capitale proprio dei soci**.

Il Patrimonio Netto è comunque un debito nei confronti dei soci. Spesso, nella gestione dei servizi pubblici, per tranquillizzare i cittadini che si lamentano per le tariffe troppo alte a causa dei profitti, i soci decidono di "reinvestire l'utile" nella società per finanziare gli investimenti ma è, comunque, solo un'illusione in quanto è solo una distribuzione

differita dell'utile che viene anch'essa remunerata, con aumenti tariffari, e che verrà distribuita e ripartita tra i soci alla cessazione della società. Nelle società con finalità sociali e non economiche l'opportunità di incrementare il Patrimonio Netto o di ricorrere ad un normale indebitamento finanziario dovrebbe essere quella della differenza di costo, per l'utente.

Una gestione finanziaria pianificata, razionale e corretta, cosa che quasi mai avviene in queste società, può consentire investimenti elevati pur con minori costi per gli utenti e senza necessità di coinvolgere i privati nella gestione.

Anche il subentro nelle attività e passività, in particolare per le passività con scadenza non breve, è una forma di finanziamento.

1. **Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** - il trasferimento al nuovo gestore è sancito dall'art. 2112 del Codice civile, il T.F.R. in quanto retribuzione differita, è una forma di finanziamento delle attività della società e dovrà essere pagata solo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o per anticipazioni richieste dallo stesso.
2. **le competenze dei lavoratori maturate e non ancora corrisposte** [esempio: ferie, 13^a, 14^a e altri eventuali mensilità o compensi aggiuntivi] - il trasferimento al nuovo gestore è sancito sempre dall'art. 2112 del Codice civile. L'importo non è indicato in tabella in quanto non separatamente indicate nello Stato Patrimoniale del bilancio.
3. **Acconti degli utenti** - sono acconti, anticipi, caparre corrisposte in esecuzione del contratto di somministrazione di acqua che continua con il nuovo gestore. Sono debiti senza scadenza, il rimborso avviene con la cessazione dell'utenza.
4. **Debiti finanziari** - sono mutui, finanziamenti o prestiti obbligazioni e simili il cui trasferimento, se relativo a beni costituenti dotazione del servizio idrico, il subentro è previsto dall'art. 153 del D.Lgs. [decreto ambiente].
5. **Ratei e Risconti attivi e passivi** - Non sono delle vere e proprie attività o passività, sono un meccanismo contabile per rilevare la competenza, principio che regola la contabilità economica delle imprese, diversa dal principio di cassa della contabilità pubblica, spostando da un anno ad un altro fatti economici che sono avvenuti o avverranno negli anni successivi ma che sono di competenza di più esercizi.

L'esempio rilevante per la questione Valore Residuo è quello che nei bilanci dei gestori è chiamato "Risconti Passivi Pluriennali" ed è riferito ai contributi a fondo perduto pubblici o privati richiamati nel capitolo dedicato al FoNI

Il fabbisogno finanziario del nuovo gestore, il prezzo, per il subentro sarà il saldo della somma del Valore Residuo e delle attività e passività trasferite.

Comunque è necessaria molta attenzione e prudenza sia per l'esigibilità delle attività trasferite che per la natura delle passività, potrebbe rendersi applicabile l'art. 2560 del Codice civile che prevede la responsabilità solidale, che per il subentrante significa essere chiamato a pagare debiti di altri. È un'ipotesi da valutare che non può essere ignorata non esistendo una giurisprudenza di merito.

excursus storico e compagine sociale

La situazione della Conferenza Territoriale 3 Media Valdarno, approssimandosi la scadenza dell'affidamento, richiede uno specifico approfondimento. L'affidamento di gestione del servizio idrico a Publiacqua S.p.A., già prorogato per tre anni nel 2021, non avrà ulteriore proroga a seguito della delibera dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana del 27 luglio 2023 che ha approvato l'affidamento ad una nuova società mista di cui il socio pubblico sarà ALIA Servizi Ambientali, la Multiutility Toscana, mentre il socio privato sarà individuato a mezzo gara a doppio oggetto, tecnologico e finanziario-

ALIA Multiutility ha i requisiti per essere definito partner pubblico? I dubbi sono molti, con la quotazione in borsa non sarà possibile.

Prima di affrontare la questione della cessazione dell'affidamento e del nuovo affidamento, che deve essere definito entro i sei mesi antecedenti la scadenza, è necessario un breve excursus storico.



La società Publiacqua S.p.A. è stata costituita il 20 aprile 2000 dalla società Publiservizi S.p.A. e dal Consorzio CONSIAG, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO 3 "Medio Valdarno.

Il 27 giugno 2006 Acque Blu Fiorentine SpA (società controllata da Acea S.p.A.) a seguito di procedura ad evidenza pubblica (gara) ha acquisito il 40% del capitale sociale sottoscrivendo l'aumento di capitale e senza sovrapprezzo azioni.

La società affidataria, dal 1° Gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dall'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno con una concessione ventennale scaduta il 31.12.2021 e prorogata per tre anni, quindi, l'affidamento scade, definitivamente il 31.12.2024

Negli ultimi anni sono avvenute modifiche della compagine sociale di Publiacqua, fatti apparentemente estranei alla questione scadenza affidamento e liquidazione di Acea, che sono però utili per comprendere l'atteggiamento ed il comportamento della maggior parte dei Sindaci quando sono chiamati ad affrontare il tema dei servizi pubblici locali ed il poco interesse per la tutela dei Beni e delle Risorse Comuni e del Patrimonio Pubblico.

compagine sociale - variazioni

Tabella 03

tipo soci	soci 2020	quota 2020	soci 2022	quota 2022	soci 2023	quota 2023
Comuni	45	34,63%	14	6,40%	13	2,45%
società pubblica	2	25,37%	2	53,60%	1	57,55%
holding quotata	1	40,00%	1	40,00%	1	40,00%

La tabella aiuta ad illustrare quanto è avvenuto.

Al 31 dicembre 2020 la compagine sociale era composta da 45 comuni, che in questo modo potevano

intervenire, in quanto soci diretti, nelle assemblee della società ed indirizzare la gestione anche nella logica della soddisfazione dei bisogni propri cittadini, che dovrebbe essere lo scopo di un servizio pubblico locale, da una società Consiag, in quanto società patrimoniale proprietaria dei beni, la dotazione del servizio idrico, che sono incredibili ed inalienabili per precise disposizioni di legge confermate anche dall'art. 21 del più volte citato D.Lgs. 201/2022.

La quota di partecipazione in Consiag, essendo società patrimoniale proprietaria di beni incredibili ed inalienabili, sono, per legge, inalienabili ed incredibili.

I beni sono stati conferiti a Consiag alla fine degli anni '90 del secolo scorso dagli stessi Comuni che, in gran parte, sono anche soci diretti con una quota di partecipazione dello 0,1%

"I Comuni hanno costituito e individuato come gestore Publiacqua S.p.A. società mista, il cui capitale – in forza di accordo di programma del 28 giugno 2001 – era riservato per il 60% ai soci pubblici: questi, come poi precisato dalle deliberazioni assunte dall'assemblea del Consiag il 6 luglio 2001 e l'11 gennaio 2002, avrebbero acquistato in proprio una partecipazione pari allo 0,1%, in modo da vedersi garantito l'esercizio dei diritti sociali, mentre le residue quote di partecipazione sarebbero state acquistate per il tramite del Consiag, realizzandosi così un modello di partecipazione diretta e indiretta allo stesso tempo, teso a garantire ai Comuni una più influente partecipazione alla gestione del servizio"

[estratto sentenza TAR Toscana 01175/2015 del 26.04.2018]

Con la motivazione di voler ripubblicizzare il servizio, nel giugno 2021, è stata costituita la società Acqua Toscana mediante il conferimento delle azioni di Publiacqua di 31 Comuni e di Consiag. Gli effetti sono stati:

- allontanare i Comuni, esclusi quelli che non hanno conferito, dalla gestione del servizio idrico integrato;
- trasferimento delle azioni di Consiag, inalienabili ed incredibili, anche quelle dei Comuni che non hanno conferito la loro partecipazione;

- costituzione di una ulteriore holding finanziaria con conseguenti costi di gestione senza svolgere alcun attività..

La motivazione della ripubblicizzazione del servizio non è la vera ragione, i Sindaci che l'hanno sostenuta ne erano consapevoli, in quanto come confermato dall'A.D. dell'attuale ALIA Servizi Ambientali [post fusione] che, in una recente sua intervista a MilanoFinanza, ha dichiarato che il progetto e percorso di costituzione della Multiutility Toscana era stato avviato nel 2020, un anno prima della costituzione di Acqua Toscana e, infatti, 16 mesi dopo la sua costituzione è stato deliberato il conferimento mediante fusione per incorporazione di Acqua Toscana in Alia Servizi Ambientali. La reale motivazione era quella di semplificare il conferimento in ALIA, evitando probabili perplessità e contrarietà dei Comuni, in particolare quelli minori, lasciando la decisione di conferire con fusione in ALIA ai Comuni di Firenze e Prato che, direttamente e indirettamente, controllavano con l'87,7% di Acqua Toscana.

Tutto questo è costato, inutilmente, 610.838 euro senza aver svolto alcuna attività, un vero e proprio spreco di risorse pubbliche. Un danno erariale? probabile, a chi di competenza la valutazione. Si potrebbe fare anche qualche commento sui bilanci di Acqua Toscana, ma non è questa la sede.

Per il conferimento dei Comuni è stata necessaria, in quanto obbligatoria per legge, la valutazione di Publiacqua da parte di un esperto abilitato, che l'ha anche asseverata, cioè giurata, ed ha fissato il valore in €uro 283.097.571, pari al Patrimonio Netto di Publiacqua, all'epoca. In conseguenza il valore della quota di Acque Blu Fiorentine è stato stimato in €uro 113.239.031.

Vero? Vediamo di seguito.

Nell'ottobre 2022 viene deliberata la fusione di Acqua Toscana in Alia Servizi Ambientali, con effetto dal 01.02.2023, di cui si è molto discusso, anche sulla stampa. Pure in questa fase viene fatta, da esperti, una valutazione di Publiacqua adottando criteri economici sulla base di una ipotetica proroga dell'affidamento del servizio, fatto irrealistico con probabile consapevolezza dei Sindaci, che l'hanno approvata, visto che già, nei primi mesi del 2023 ci sono loro prese di posizione per impedire ogni ipotesi di proroga.

La stima degli esperti utilizzata per il concambio, ossia per la conversione de valore delle azioni di Acqua Toscana in azioni di Alia Servizi Ambientali, attribuisce a Publiacqua un valore di €uro 173.483.396. Le azioni di Acque Blu Fiorentine [Acea] rapportate a quelle di Acqua Toscana valgono €uro 130.512.241, in aumento rispetto alla precedente valutazione per effetto della valutazione con il metodo dell'"equity value", cioè economico mentre nella precedente valutazione era stato adottato il valore del Patrimonio Netto senza, pero, tenere conto del Valore Residuo già quantificato dall'A.I.T.

Le immobilizzazioni - Valore Residuo

Il primo valore da determinare è quello delle immobilizzazioni relative al servizio idrico che, per legge, è quello quantificato con i criteri del valore Residuo previsto dal Metodo tariffario. A questo provvede l'Autorità

Idrica Toscana che lo inserisce nello schema tariffario con riferimento alla scadenza dell'affidamento e che viene aggiornato in ogni aggiornamento del Piano d'Ambito d'Ambito, generalmente quadriennale, l'attuale è il MTI-3 relativo al periodo 2020-2023, aggiornato nel febbraio 2023, solo un anno prima della scadenza.

Se la scadenza dell'affidamento è lontana la valutazione, ed i criteri che seguono nell'analisi, sono poco attendibili mentre nel caso in esame, essendo la scadenza dell'affidamento al 31.12.2024, l'attendibilità è più elevata e prossima alla situazione reale.

Per una corretta analisi, è necessario comparare il Valore Residuo con i dati del bilancio di Publiacqua, l'ultimo è il 2022 mentre il valore residuo è al 31.12.2024. La tabella rileva i maggiori o minori investimenti effettuati dal gestore dall'inizio dell'attuale schema tariffario alla data del 31.12.2022, data dell'ultimo bilancio della società.

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
D _{0,t}	euro	1.670.471.234
FA _{P,0,t}	euro	1.204.773.377
CFP _{0,t}	euro	591.717.197
FA _{CFP,0,t}	euro	353.658.790
LIC	euro	73.697.632
VR a fine concessione	euro	345.969.207
di cui conguagli		44.632.125
estratto dallo schema tariffario MTI-3 2022-2023		

VR - Valore Residuo pianificato e realizzato

Tabella 02

anno	investimenti lordi piano	investimenti lordi bilancio	variazioni investimenti lordi bilancio	contributi piano	contributi bilancio	saldo contributi	saldo netto
2020	96.170.365	116.005.172	19.834.807	8.182.145	10.647.176	2.465.031	17.369.776
2021	97.759.785	77.502.240	-20.257.545	5.866.210	12.019.085	6.152.875	-26.410.420
2022	88.486.115	119.464.668	30.978.553	9.426.915	4.431.254	-4.995.661	35.974.214
totale	282.416.265	312.972.080	30.555.815	23.475.270	27.097.515	3.622.245	26.933.570

investimenti pianificati residui

2023	121.956.368		32.103.747				89.852.621
2024	106.275.592			28.602.284			77.673.308
totale	228.231.960			60.706.031			167.525.929

dati del piano tariffario 2020-2023

Dalla tabella emerge che Publiacqua negli ultimi tre anni ha effettuato investimenti superiori al piano degli investimenti previsti dall'Autorità Idrica Toscana.

Si è quindi proceduto a modificare la tabella dell'A.I.T., riportata nel Piano d'Ambito dell'A.I.T. approvato dall'Assemblea nella quale è indicato il Valore Residuo, al 31.12.2024, aggiungendo i maggiori investimenti effettuali e detraendo quelli pianificati

per gli anni successivi al 2022, lo stesso procedimento è stato utilizzato per i contributi in conto impianti pianificati e ricevuti, anch'essi superiori. al 31.12.2022, a quelli pianificati.

È stato sostituito, altresì, l'importo dei lavori in corso, quelli previsti dall'A.I.T. che sono una stima, comunque da verificare alla data del subentro, con quelli esposti in bilancio, mentre i "conguagli" previsti dall'art. 29 del Metodo Tariffario (MT-2) e riferiti alla "valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti", non sono parte del Valore Residuo riferito alle immobilizzazioni, sono dovuti dal gestore subentrante che provvederà ad addebitarli a clienti e, per tale motivo nei vari prospetti sono separati dal valore delle immobilizzazioni.

Comunque, i conguagli, dovranno essere verificati all'atto del subentro, in particolare per le partite pregresse che la sentenza n. 17959/2021 della Cassazione ha dichiarato illegittime.

descrizione	valore residuo piano	allineamento bilancio	variazione anni successivi	valore residuo aggiornato
investimenti lordi	1.670.471.234	30.555.815	-228.231.960	1.472.795.089
25 - FAIP,c,t - ammortamento	-1.204.773.377		153.675.028	-1.051.098.349
investimenti netti	465.697.857	30.555.815	-74.556.932	421.696.740
26 - CFPc,t - valore dei contributi a fondo perduto	-591.717.197	-3.622.245	168.282.856	-427.056.586
27 - FACFP,c,t - ammortamento contributi a fondo perduto	353.658.790		-98.414.703	255.244.087
saldo contributi in conto capitale	-238.058.407	-3.622.245	69.868.153	-171.812.499
28 - LICa - valore immobilizzazioni in corso	73.697.632	61.528.367		61.528.367
Valore Residui investimenti A.I.T.	301.337.082	88.461.937	-4.688.779	311.412.608
39 - - conguaglio	44.632.125			44.632.125
V.R. investimenti A.I.T. netto ult. contr.	345.969.207			356.044.733

La tabella non modifica alcun valore nella prima parte sino alla riga "Valore Residui investimenti A.I.T.", ha solo la funzione di allineare il Valore Residuo all'ultimo bilancio di Publiacqua approvato, il 2022, per una omogeneità di comparazione. Nella terza colonna, infatti, rileva i maggiori investimenti effettuati ed i maggiori contributi ricevuti e inserisce i lavori in corso del bilancio in sostituzione di quelli stimati dell'A.I.T. per il 31.12.2024. Nella quarta colonna vengono esclusi gli investimenti successivi, quelli da realizzare, e relativi ammortamenti, al 2022 previsti dal Piano per gli ammortamenti. La quantificazione della quota residua di ammortamento dei contributi, non disponendo dei dettagli relativi è stata determinata utilizzando la proporzione degli ammortamenti dell'ultimo quinquennio sugli investimenti dello stesso periodo, potrebbe essere un dato non preciso ma utile a determinare un valore degli investimenti netti prossimo alla realtà.

Nella parte successiva è stata quantificata la componente FoNI prevista dal piano tariffario ma, ai fini del Valore Residuo, inclusa solo in parte.

Quale futuro per Publiacqua

Non si vuole fare un'analisi di gestione di Publiacqua, non ci compete, l'obiettivo è unicamente quello di comprendere se la gestione di un servizio pubblico essenziale e fondamentale per la vita umana, come l'acqua, il cui accesso deve essere garantito a tutti, può essere gestito da una società di diritto privato con lo scopo previsto dall'art. 2247 del Codice civile, cioè quello di produrre utili e di dividerli tra i soci, o se è preferibile una gestione pubblica che abbia come scopo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, intesa anche come minor costo per gli utenti.

E' lo scopo che la legge impone alle aziende speciali che, pur essendo delle imprese come lo sono le società di diritto privato, è stata sacrificata alle logiche e alle fantasie dell'economia, quella liberista, che non sono quelle del mercato e della concorrenza ma quelle dell'egoismo e dell'arricchimento di pochi e l'impoverimento di tanti.

Che la società sia stata o sia gestita bene o male non interessa in questa sede, interessa capire se l'affermazione che gli investimenti non possono essere realizzati senza l'apporto di capitali è reale o è solo il modo di giustificare il disimpegno dai Sindaci dalla gestione del servizio idrico e degli altri servizi pubblici o il frutto dell'ignoranza o il modo clientelare di esercizio del potere oppure il modo di creare ulteriori entrate per i propri Comuni.

Come spiegato in precedenza, Publiacqua dovrà essere sciolta e nella fase di liquidazione dovrà pagare i debiti con il realizzo o la riscossione delle attività e, al termine della liquidazione ripartire l'eventuale saldo attivo ai soci.

Ma ci sarà un saldo attivo?

Se il **Valore Residuo** quantificato dall'A.I.T. predisposto dal direttore, approvato dalla sua assemblea e non eccepito dai Comuni della Conferenza Medio Valdarno, non è errato, sarebbe grave il contrario, sarà, probabilmente molto difficile realizzare l'intero capitale sociale, quello versato dai soci..

Il prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale del bilancio 2022 di Publiacqua sembra confermare i dubbi tanto più se dovrà rimborsare la parte di FoNI che non verrebbe trasferita al nuovo gestore e che è necessario riscontrare con le elaborazioni effettuate dall'A.I.T...

bilancio 2022 Publiacqua allineato con Valore Residuo		
ATTIVITA'	attività bilancio	attività trasferite
B - immobilizzazioni	477.727.377	483.225.107
C - I - rimanenze	930.521	930.521
C - II - crediti correnti	112.414.634	112.414.634
C - IV - disponibilità liquide	63.516.259	63.516.259
C - attivo crediti con scadenza ultra 12 mesi	66.915.398	66.915.398
D - ratei e risconti attivi	838.879	838.879
totale attività	722.343.068	727.840.798
PASSIVITA'	passività bilancio	passività trasferite
A - patrimonio netto	-298.735.895	
B - fondi e rischi	-11.528.805	-11.528.805
C - trattamento di fine rapporto di lavoro	-4.926.287	-4.926.287
D - I - debiti correnti	-248.151.172	-248.151.172
D - I - debiti per finanziamenti superiori a 12 mesi	-95.432.498	-95.432.498
E - ratei e risconti passivi	-64.302.223	-179.101.896
totale - passività	-723.076.880	-539.140.658
saldo attività e passività = Patrimonio netto		188.700.140
sopravvenienza passiva		-110.035.755

Il prospetto, modificato solo per il valore complessivo delle immobilizzazioni, nelle attività, e per la quota residua da ammortizzare dei contributi a fondo perduto, con le differenze rispetto alla quantificazione dell'A.I.T., evidenzia una sopravvenienza passiva, una perdita, di oltre 110 milioni di euro che aumenterà di altri 30 milioni nell'eventualità che i maggiori investimenti rilevati al 2022 siano compensati da minori investimenti nel biennio successivo.

Publiacqua, dal bilancio 2020, ha cambiato il criterio di stima degli ammortamenti, forse per ovviare al rischio di rilevare la sopravvenienza passiva alla scadenza della concessione, sostituendo il l'ammortamento tecnico, ossia la determinazione in base alla vita utile prevista da ARERA e riportata nella tabella precedente, con l'ammortamento rapportato alla durata della concessione.

IMMOBILIZZAZIONI	2019	2020
- terreni e fabbricati:		
Fabbricati	3,5%-durata della concessione	Durata della concessione
- fabbricati:		Durata della concessione
- impianti e macchinari:		
Serbatoi	4%	Durata della concessione
Condutture e Opere Idrauliche Fisse	Durata della concessione	Durata della concessione
Centrali idroelettriche	7%	7%
Impianto di filtrazione	8%	8%
Impianti fontanelli/cloratori	8%	Durata della concessione
Impianti trattamento depurazione	8%	8%
Impianti di sollevamento	12%	Durata della concessione
- attrezzatura varia e minuta	10%	Durata della concessione
- altri beni:		
macchine elettroniche d'ufficio	20%	Durata della concessione
mobili e dotazioni d'ufficio	12%	Durata della concessione

Il Codice civile vieta il cambiamento dei criteri di valutazione - art 2423-bis, comma 6 - consentendolo solo in casi eccezionali da illustrare nella Nota Integrativa, cosa che Publiacqua ha fatto solo nel 2022.

La motivazione contenuta nella Nota Integrativa del bilancio 2022, pag 64, precisa che

- *"La differenza tra ammortamento tariffario ed ammortamento contabile per i beni entrati in funzione, porta di conseguenza ad una differenza prospettica tra il valore residuo regolatorio a fine concessione e il valore contabile del cespite"* confermando ulteriormente i dubbi sollevati.
- *"Al fine di ristabilire una tendenziale coincidenza tra valore contabile dei beni a fine concessione e valore netto contabile regolatorio al 31 dicembre 2026, la società ha quindi modificato nel 2022 le assunzioni quantitative alla base degli ammortamenti economico-tecnici sin qui operati"*

In effetti la variazione dei criteri di valutazione è iniziata nel 2020, anche se non motivata nella relativa Nota Integrativa (vedasi tabella estratta dal bilancio 2020)

- *"Di modo che, per taluni beni e per taluni anni, la quota di ammortamento è determinata in base alla stimata vita utile residua del bene (secondo il cd. "ammortamento tecnico"), mentre per altri beni si ha riguardo alla durata residua della concessione di affidamento, con applicazione, ai fini fiscali, dell'art. 104 del T.U.I.R. (cd. "ammortamento finanziario")."*

Ma l'art. 104 del T.U.I.R. si applica ai beni gratuitamente devolvibili mentre nel caso dei beni restituiti agli Enti Locali, Pubblica riceverà dal gestore subentrante il Valore residuo come contropartita economica per il trasferimento.

Nella realtà, Publiacqua sta recuperando il fatto di non aver contabilizzato i contributi e le anticipazioni per finanziare gli investimenti pagate dagli utenti, le componenti di tariffa "FoNI" con i criteri e le impostazioni utilizzate dall'Autorità Idrica Toscana per determinare il valore residuo e previste dal più volte citato, anche da Publiacqua nel bilancio, principio contabile O.I.C. n. 16.

Nei bilanci precedenti il 2020 ha rilevato maggiori utili che hanno consentito maggiori dividendi, dal 2020, con maggiori ammortamenti, sta riducendo gli utili per evitare di rilevare una sopravvenienza passiva rilevante al termine della gestione del servizio idrico. Legittimo? si preferisce non esprimere alcuna opinione lasciandola a chi di competenza.

Cosa diranno gli altri soci di ALIA Multiutility che hanno pagato 173 milioni di euro per il 57% del capitale sociale?

In occasione del conferimento, mediante fusione per incorporazione, in ALIA Sistema Ambientale, il valore di concambio è stato calcolato sulla base della proroga della concessione sino al 2031 e dell'equity value, la valutazione economica, in rapporto a tale periodo, che non ha risentito dei maggiori ammortamenti e dei minori utili semplicemente perchè l'equity value è calcolato in base all'EBITDA (margine operativo lordo ante ammortamenti)..

Chi rimborserà i Comuni non soci di Acqua Toscana del danno subito avendo ricevuto un numero di azioni inferiori a quelle a loro spettanti e la fusione non è più invalidabile? E, se fosse un danno erariale perchè i Comuni hanno perso parte del loro patrimonio?

Probabilmente è la ragione per cui ALIA Sistemi Ambientali, come affermato dal suo A.D., vorrebbe, con Publiacqua, gestire il servizio idrico in tutta Italia forte della esperienza acquisita con la gestione nel Medio Valdarno dimenticando, però, che tutta l'organizzazione per la gestione del servizio, compresa l'esperienza, sarà trasferita al nuovo gestore del servizio..

Si ricorda che gli utenti, a loro insaputa, hanno finanziato gli investimenti di Publiacqua e che questi finanziamenti dovrebbero essere rimborsati con la loro quota annuale di ammortamento del residuo e, se questa non è corretta, saranno gli utenti ad avere una perdita, quindi si rende necessaria una verifica dei dati predisposti dall'A.I.T..

Non finiranno mai i politici di credere alle fandonie, quelle per cui per finanziare gli investimenti è necessaria una privatizzazione parziale o totale del servizio anche attraverso la quotazione in borsa? Sarebbe sufficiente, per finanziare gli investimenti, fare piani industriali e finanziari senza l'obiettivo del profitto ma con l'obiettivo fissato dalla legge, il Full Cost Recovery, cioè la integrale copertura dei costi di gestione e di investimenti escludendo dalla tariffa tutto quello che non è riferito al servizio idrico.

Chi rimborserà, inoltre, agli utenti i contributi che hanno pagato negli anni precedenti, certamente non il gestore subentrante, per la parte eccedente i contributi residui trasferiti, è Publiacqua che non ha rimborsato l'invenzione assurda del FoNI agli utenti, con la riduzione degli ammortamenti negli anni di sua competenza.

Le responsabilità

Non viene in alcun modo considerata la responsabilità di Publiacqua, è una questione estranea alle finalità del documento, saranno, eventualmente i soci a valutare se tutto questo ha comportato o meno un danno per la società e sarà chi ne ha la competenza valutare se, nella formazione dei bilanci sono stati rispettati i criteri fissati dal Codice civile e dai principi contabili.

Resta da individuare la responsabilità per gli effetti prodotti con un rincaro improprio delle tariffe.

ARERA

ARERA deve approvare il piano tariffario predisposto dall'A.I.T. e approvato dall'organismo pubblico competente previo parere dei Comuni. ARERA si limita, quasi sempre, ad approvarlo specificando che la tariffa, risultato finale del Piano, è la massima applicabile.

ARERA, inoltre, ha la responsabilità di aver creato un meccanismo, quello del FoNI, improprio e senza alcun fondamento solo per sottrarre denaro agli utenti da destinare agli utili del gestore e ai dividendi dei soci e contrario ai più elementari principi di gestione aziendale.

Autorità idrica Toscana

È una strana posizione quella dell'A.I.T. ha correttamente rilevato la presenza di contributi a fondo perduto con la conseguente riduzione del valore delle immobilizzazioni, magari da verificare nella loro entità, ma dovrebbe anche avere il dovere di controllo sul gestore per accertare il rispetto del contratto di concessione e delle modalità di applicazione delle tariffe e dei criteri ad esse connesse.

Nel Piano tariffario del 2018 rileva un residuo di contributi a fondo perduto di 118 milioni di euro ma, nel bilancio 2018 di Publiacqua ne risultano 58 milioni di euro, nel 2020 ne rileva 167 milioni ma in bilancio sono iscritti 57 milioni e nel 2022, con l'aggiornamento del Piano, i contributi in riduzione del valore delle immobilizzazioni ammontano a 238 milioni ma in bilancio sono ancora 57 milioni.

Possibile che non si sia accorto di una differenza tanto elevata? Forse ha ritenuto non fossero di sua competenza i risultati del bilancio, ed in parte è vero, però, almeno la corrispondenza dei dati di bilancio con quelli del Piano avrebbe dovuto verificarli,

avrebbe evitato la eventuale sopravvenienza passiva che si sarebbe verificata alla scadenza dell'affidamento e che comunque sta avvenendo con una riduzione dell'utile annuale per effetto dei maggiori ammortamenti.

I Comuni soci

La maggiore responsabilità però è in capo ai Comuni soci che hanno approvato o espresso parere positivo ad un Piano Tariffario con valori discordanti da quelli dei bilanci di Publiacqua che, pure hanno approvato.

Il bilancio 2022, è stato approvato da Acqua Toscana che deteneva, prima della fusione In ALIA Sistemi Ambientali, la maggioranza del capitale sociale, i Comuni con partecipazione diretta sono pochi e, rappresentando circa il 3%, non hanno alcuna influenza. È una ulteriore dimostrazione che le holding finanziarie pubbliche, escludendo i Comuni dal rapporto diretto con i gestori, non funzionano perchè la loro presenza nelle assemblee si limita ad approvare, magari anche acriticamente, i bilanci e la distribuzione degli utili.

La funzione pubblica, in questo modo è cancellata.

Il subentro economico del nuovo gestore

Come segnalato nella parte iniziale, l'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 prevede il trasferimento non solo delle immobilizzazioni ma anche delle attività e passività, cioè dell'intera azienda come definita dall'art.2555 del Codice civile, ossia il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e, quindi, anche l'organizzazione cioè i lavoratori ed il know how riferito alla gestione.

Il fabbisogno finanziario potrebbe anche essere notevolmente inferiore dovendo il nuovo gestore subentrare anche alle attività e passività di Publiacqua ed inerenti il servizio poichè tale subentro non costituisce costo ma determina il prezzo, ossia la parte che deve pagare al netto delle attività e passività trasferite.

Come si è visto le passività da trasferire non sono di immediata scadenza e questo consente una organizzazione anche finanziaria ottimale anche nella considerazione che la parte pubblica, siano essi i Comuni o una società pubblica, non potrà disporre della quota di sua competenza del Valore Residuo da corrispondere a Publiacqua e quantificata dall'A.I.T, anche se soci della stessa, essendo la disponibilità della chiusura della liquidazione e dell'eventuale saldo attivo.

Se si volesse, però, gestire il servizio con una società interamente pubblica con gestione in house providing, come vorrebbero i cittadini e come hanno sempre affermato la maggioranza dei Sindaci, potendo ricorrere ad un prestito obbligazionario sottoscrivibile solo dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio, come previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 152/2006, ci sarebbero una molteplicità

di benefici sia per la società, che avrebbe costi finanziari inferiori, che per gli utenti che avrebbero maggiori garanzie, maggior rendimento rispetto alle attuali forme di risparmio beneficiando, inoltre, di tariffa più basse, non solo a parole, ma realmente, non dovendo remunerare i soci con profitti e dividendi.

Si potrebbe anche ipotizzare di trasformare la residua parte di debito nei confronti degli utenti per le assurde anticipazioni e contributi per finanziare gli investimenti impropriamente fatte loro pagare, con la costituzione di una società con una quota, magari del 40%, costituita da azioni di risparmio emesse a favore degli utenti e per la residua parte di debito la sua trasformazione in prestito obbligazionario, si realizzerebbe una società pubblica con i requisiti per la gestione in house providing avente i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale perchè la partecipazione privata, quella degli utenti, è prevista da una legge e le azioni di risparmio non influenzano il controllo analogo.

Potrebbe essere l'occasione per ripublicizzare il servizio con oneri non eccessivi e sostenibili.

Conclusioni

ARERA, nelle sue competenze, oltre alla tutela dell'utente, quasi sempre ignorata, ha anche quella di garantire le regole del mercato e della concorrenza eppure fa il contrario garantendo i gestori affinché distribuiscano dividendi ai soci, compresi i Comuni, inserendo, inoltre, componenti aggiuntive che incassa la miliardaria CSEA - Cassa Servizi Energetici Ambientali -, mentre lo Stato aumenta entrate tributarie relative all'I.V.A. con aliquota media e non ridotta perchè l'acqua non è considerata un bene di prima necessità nonostante l'O.N.U. abbia dichiarato, con voto favorevole anche dell'Italia, l'accesso all'acqua un diritto fondamentale irrinunciabile.

I Comuni devono quadrare i loro bilanci con le entrate fiscali locali e con i trasferimenti dallo Stato: poichè non riescono, ricorrono all'aumento delle tariffe per introitare dividendi e integrare le entrate dalla fiscalità generale.

Questo è un Paese dove la politica, tutta, afferma che bisogna ridurre la pressione fiscale specialmente sui redditi più bassi ma, poi, riduce le imposte dirette dei redditi più alti recuperando le minori entrate con aumenti di imposte indirette, IVA e accise, delle tariffe dei servizi pubblici, e con una sempre maggiore riduzione della spesa sanitaria, tutte condizioni che gravano in misura più grave proprio sui redditi più bassi.

Questo è il sistema. Dobbiamo continuare così? cercheremo di farne una ragione ma è sempre più difficile.

